

Civile Ord. Sez. 3 Num. 20480 Anno 2026
Presidente: GRAZIOSI CHIARA
Relatore: TASSONE STEFANIA
Data pubblicazione: 17/06/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 466/2025 R.G. proposto da:

HOPTRANSA UAB, rappresentata e difesa dall'avvocato DOMENICO
DAMIANI, domiciliata all'indirizzo Pec in atti

-ricorrente-

contro

SILVA GROUP S.R.L, rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI
MENDITTO, domiciliata all'indirizzo Pec in atti

-controricorrente-

avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI NAPOLI n. 4267/2024
depositata il 24/10/2024;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/5/2026 dal
Consigliere dr.ssa STEFANIA TASSONE:

FATTI DI CAUSA

1. La società lituana Hoptransa UAB, adducendo di avere eseguito trasporti per Silva Group s.r.l. e di essere rimasta creditrice della somma di euro 5.361,43, di cui euro 4.828,50 per sorte capitale ed euro 532,93 per interessi, chiedeva e otteneva dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere decreto ingiuntivo per il medesimo importo, oltre alle spese del procedimento.

Silva Group s.r.l. proponeva opposizione, assumendo di avere integralmente estinto il debito. In particolare, sosteneva che le fatture poste a fondamento del ricorso monitorio erano state già pagate e produceva, a tal fine, due ricevute di bonifico bancario recanti l'indicazione di più numeri a tre cifre, che l'opponente riferiva agli ultimi tre numeri delle fatture emesse da Hoptransa UAB, comprese quelle azionate in sede monitoria.

2. Con sentenza n. 3809/2021 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava l'opposizione.

3. Silva Group s.r.l. proponeva appello, cui resisteva Hoptransa UAB.

4. Con sentenza n. 4267/2024 la Corte d'Appello di Napoli, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo.

5. Hoptransa UAB propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. Resiste con controricorso Silva Group s.r.l.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 Il primo motivo denuncia "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per non avere rilevato la Corte di Appello l'inesistenza dell'interesse ad agire da parte dell'appellante visto che nessuna utilità o vantaggio poteva ricavare dall'accoglimento delle conclusioni formulate che mantenevano l'esistenza di un credito di pari importo ingiunto (anzi di poco maggiore), accertato nel corso del giudizio di opposizione, esponendo la parte appellante ad una nuova ingiunzione di pagamento

di pari importo di quello precedente con ulteriori costi a suo carico”.

1.2. Il motivo è inammissibile.

La società ricorrente deduce il difetto di interesse ad appellare in capo a Silva Group s.r.l., sostenendo che l'accoglimento dell'appello non le avrebbe procurato alcuna utilità concreta. Assume che i bonifici prodotti da Silva Group avrebbero estinto solo parzialmente il debito complessivo derivante dal più rapporto commerciale tra le parti; pertanto, con l'accoglimento dell'appello, Silva Group avrebbe potuto conseguire, al più, un'utilità limitata alla riduzione degli interessi di mora, decorrenti dalle date dei bonifici del 3 marzo 2017 e dell'8 settembre 2017, mentre, per altro verso, la revoca del decreto non avrebbe eliminato la pretesa creditoria di Hoptransa UAB, ma avrebbe soltanto imposto a quest'ultima di farla valere con una nuova ingiunzione di pagamento.

In disparte il pur non marginale rilievo per cui risulta di non agevole intelligibilità e pertanto privo di decisività, il motivo introduce una questione che l'impugnata sentenza non menziona e rispetto alla quale la ricorrente non si perita di indicare se, dove e quando sia stata devoluta al giudice d'appello.

Come già si è affermato, “qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare *ex actis* la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa” (v. tra le tante Cass. n. 26147/2021).

2. Il secondo motivo denuncia “Violazione e/o falsa applicazione

degli articoli 633, 634 e 115 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.", per avere revocato il decreto ingiuntivo opposto senza considerare "il valore retroattivo" della documentazione prodotta in seno al giudizio di opposizione.

2.1 Avrebbe errato la Corte d'appello nel non considerare il valore integrativo e "retroattivo" della documentazione prodotta in seno al giudizio di cognizione, nella specie la copia delle fatture insolute, azionate in via monitoria, ed i resoconti contabili che riepilogavano e comprovavano l'intero rapporto commerciale intercorso tra le parti, i quali, come già rilevato dal giudice di prime cure, non sarebbero stati specificamente contestati dalla società debitrice.

2.2. Il motivo è infondato.

Dalla lettura dell'impugnata sentenza risulta infatti che la corte di merito, dopo aver rilevato che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo la società ingiunta aveva sostenuto di aver pagato, producendo relativa documentazione a supporto, ha espressamente affermato che, *"una volta avvenuta l'imputazione di pagamento da parte del debitore, è onere del creditore, che pretende di imputare il pagamento ad estinzione di altro credito, dimostrare sia l'esistenza di più debiti del convenuto scaduti, sia la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di uno dei criteri sussidiari di imputazione stabiliti dall'art. 1193 c.c. (Cass. civ. Sez. II, 27/07/2006, n. 7102; Cass. civ. Sez. III Sent., 23/06/2009, n. 14620) ..." (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 450 del 2020). Secondo la predetta giurisprudenza, quindi, "Quando il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito per il quale sia stato convenuto in giudizio, spetta al creditore - attore, che pretende di imputare il pagamento ad estinzione di altro credito, provare le condizioni necessarie per la dedotta, diversa, imputazione, ai sensi dell'art. 1193 c.c."*. Ed ha ulteriormente aggiunto: *"Posta, quindi, l'applicabilità dell'art. 1193 c.c., ha errato il Tribunale nel*

ritenere che, avendo l'opposta dedotto e documentato, mediante la produzione di due report contenenti gli elenchi di tutte le fatture emesse nel corso del rapporto, l'esistenza di un maggior credito rispetto alla somma oggetto di pagamento, l'eccezione sollevata dall'opponente andava disattesa".

2.3. La Corte d'Appello, quindi, non ha ommesso di esaminare la documentazione prodotta dalla società creditrice opposta, ma, pur espressamente prendendola in considerazione, ha ritenuto che quella documentazione non fosse idonea a superare l'imputazione di pagamento effettuata dalla debitrice, in difetto della prova, gravante sul creditore, dei presupposti necessari per una diversa imputazione ai sensi dell'art. 1193 c.c.

La censura, pertanto, sotto la formale invocazione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, sostanzialmente si risolve nella sollecitazione di una diversa valutazione del materiale probatorio, invece preclusa in sede di legittimità, a fronte della valutazione svolta dal giudice di merito in maniera del tutto conforme al consolidato orientamento di questa Corte in tema di imputazione dei pagamenti e di riparto del relativo onere probatorio tra debitore e creditore.

Va ricordato, invero, che i vizi censurabili per cassazione non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, mentre a questa Suprema Corte non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del

merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti (cfr. *ex multis* Cass., n. 32505/2023 e Cass., n. 9097/2017).

3. Il terzo motivo denuncia "Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.", per non avere ritenuto e considerato che parte appellata aveva, comunque, esteso la domanda, azionata in sede monitoria, all'intero rapporto commerciale *inter partes*.

3.1. A supporto dell'assunto cassatorio si richiama il principio per cui, ai fini di una corretta qualificazione della domanda, il giudice di merito è tenuto ad interpretare le conclusioni contenute nell'atto di citazione, alle quali si è riportato l'attore al momento della loro precisazione, tenendo conto della volontà della parte quale emergente non solo dalla formulazione letterale delle conclusioni assunte nella citazione, ma pure dall'intero complesso dell'atto che le contiene, considerando la sostanza della pretesa, così come è stata costantemente percepita dalle parti nel corso del giudizio, e tenendo conto non solo delle deduzioni e delle conclusioni inizialmente tratte nell'atto introduttivo, ma altresì della condotta processuale delle parti nonché delle precisazioni e specificazioni intervenute in corso di causa.

3.2. Il motivo è infondato.

Come questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare, il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all'articolo 112 c.p.c., riguarda soltanto l'ambito oggettivo della pronuncia e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione (v., fra le tante, Cass. n. 9175/2024).

La rilevazione e l'interpretazione del contenuto della domanda resta, invece, attività riservata al giudice di merito, ed in tal senso la corte territoriale ha motivatamente escluso che la società creditrice avesse mai fatto riferimento all'intero rapporto commerciale *inter partes*, espressamente rilevando: "*tale "emendatio" non risulta essere stata*

effettuata né nella comparsa di costituzione di primo grado, nella quale l'odierna appellata si era limitata a chiedere il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, né, eventualmente, con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., nella specie nemmeno depositata".

4.1. Il quarto motivo denuncia "Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 115 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.", per non avere ritenuto la corte territoriale l'esistenza di un credito pari a quello ingiunto, vista la mancata puntuale ed efficace contestazione sui documenti prodotti nel giudizio di cognizione.

4.2. Il motivo è inammissibile.

Nel riproporre, sotto diversa forma, le doglianze già espresse nel secondo motivo, sulla base di una interpretazione meramente oppositiva rispetto alle valutazioni, motivate anche conformemente a diritto, della corte territoriale, viene evocato un comportamento processuale della società debitrice di "non contestazione", ma lo si fa in maniera meramente assertiva e generica, senza individuarlo e localizzarlo nel precedente contesto processuale, con conseguente violazione del principio per cui "ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione con cui viene dedotta la violazione del principio di non contestazione deve indicare sia la sede processuale in cui sono state dedotte le tesi ribadite o lamentate come disattese, inserendo nell'atto la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi, sia, specificamente, il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori scritti difensivi, in modo da consentire alla Corte di valutare la sussistenza dei presupposti per la corretta applicazione dell'art. 115 c.p.c." (Cass. n. 15058/2024).

5. Il quinto motivo denuncia "Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.", per avere considerato solutorie le rimesse effettuate dall'appellante, con i bonifici documentati in causa, in relazione alle

fatture prodotte in seno al monitorio.

5.1. Si qualifica errata anche la parte della sentenza impugnata in cui la Corte d'appello ha così affermato: *«Quindi, se è vero che, in linea di principio, il Giudice dell'opposizione può revocare il decreto ed accogliere la domanda per un importo inferiore a quello portato dal decreto ingiuntivo, nella specie, non avendo l'opposta esteso la domanda al credito nascente dall'insieme di tutte le prestazioni eseguite, il thema decidendum era pur sempre limitato alle somme oggetto delle sei fatture azionate»*.

5.2. Il motivo, che sottende le medesime questioni di cui al secondo ed al terzo motivo, è parimenti infondato, dato che la corte territoriale, dopo aver motivatamente valutato il fatto che la società creditrice opposta aveva limitato le proprie pretese creditorie soltanto alle somme portate dalle fatture azionate in sede monitoria, si è pronunciata in scrupolosa applicazione dei criteri di imputazione di cui all'art. 1193 c.c., nella consolidata interpretazione datane dal costante orientamento di legittimità.

6. In conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna della ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di lite come liquidate in dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese, che liquida in euro 4.500 per compensi ed

euro 200 per esborsi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.p.r. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2026.

Il Presidente
CHIARA GRAZIOSI